SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1394)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BALBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1978

Riforma delle autonomie locali

ONOREVOLI SENATORI. — Si può affermare senza ombra di dubbio che la nuova realtà regionale abbia determinato pesanti ripercussioni sulla posizione degli enti locali territoriali. Occorre tuttavia domandarsi se il conseguente nuovo assetto di comuni e province sia o no rispondente a quella posizione di autonomia che le norme costituzionali riconoscono a questi enti.

Gli statuti delle Regioni hanno assai spesso proclamato la promozione delle autonomie locali, ma, al di là delle verbalistiche affermazioni contenute negli statuti, vi è una tendenza riduttiva che ha degradato le funzioni autonome comunali e provinciali a semplici partecipazioni, consultazioni e collaborazioni.

Comuni e province possono sì essere consultati o chiedere di essere consultati dalla Regione, possono rivolgere istanze e petizioni, possono godere, in alcuni casi, di iniziativa legislativa regionale o di *referendum* abrogativo, ma il tutto rimane sempre sul terreno della partecipazione all'attività della Regione e non su quello dell'autonomia.

In sostanza dagli statuti delle Regioni ordinarie si evince una compressione delle autonomie locali e non certo il loro sviluppo.

Da ciò consegue che, in una visione autenticamente liberale, occorre ridefinire e rinvigorire il concetto stesso dell'autonomia locale che salvaguardi la insostituibile funzione degli enti territoriali e la loro stessa identità.

A fronte della citata tendenza regionale di appiattire le autonomie provinciali e comunali, limitandole il più possibile, è necessaria un'ulteriore osservazione, il progressivo appiattimento colpisce più direttamente le province piuttosto che i comuni.

La provincia trae il suo assetto, ancora attuale, di circoscrizione locale dell'amministrazione generale dello Stato da leggi napoleoniche. Le leggi comunali e provinciali del 1889, 1915 e 1934 ne modificarono le funzioni, ma in buona sostanza ne lasciarono intatta la fisionomia di organo principe di governo delle necessità locali ultra comunali.

A parte le argomentazioni tuttora vive apportate dallo stesso Gruppo parlamentare liberale in sede costituente a favore della con-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

servazione della provincia come ente autonomo territoriale, l'attualità di tale organismo nasce da una serie di considerazioni.

Essa è un ente politico di grandissimo rilievo, rappresentativo di interessi e di fini costituzionali non diversamente perseguibili. Ha organi direttamente eletti e quindi democraticamente rappresentativi e in ciò è la diversità con le comunità montane e con i comprensori. Possiede una sua struttura, tradizionalmente consolidata sia sul piano burocratico che su quello rappresentativo, ha una sua diretta rispondenza nella coscienza popolare, da sempre abituata a riconoscerla ed a riconoscersi in essa.

A tale struttura conviene dunque affidare contenuti nuovi e ridefinirla quale ente territoriale, piuttosto che sopprimerla in favore di confusi disegni istituzionali.

La provincia deve insomma essere l'unità di espressione della realtà socio-economico e territoriale con poteri non solo programmatori, ma anche di organizzazione e di apprestamento di servizi ultra comunali.

Tutto ciò conduce ineluttabilmente ad una conseguenza: la legge comunale e provinciale vigente, risultante dalla riviviscenza della normativa del 1915, per quanto concerne gli organi elettivi, e di quella del 1934, per quanto ne concerne i poteri, è ormai uno strumento inadeguato, superato e del tutto incongruo ai fini che si propone di raggiungere.

Occorre quindi una nuova legge quadro delle autonomie locali che le valorizzi nello spirito della Costituzione e nella realtà della organizzazione regionale.

Quanto da noi proposto rappresenta un tentativo di dare una risposta valida alla modifica dell'ordinamento degli enti locali che pur sempre rappresentano il momento più esaltante della costruzione e del consolidamento di uno Stato democratico.

Il contenuto del disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione può essere così riassunto per sommi capi:

1. — Il territorio della Repubblica rimarrà diviso secondo gli attuali schemi: Regioni, province, comuni.

Le modifiche da noi proposte riguardano il modo con il quale si dovrà attuare tale divisione.

Fermi restando i confini regionali, prospettiamo infatti un totale ridisegno delle circoscrizioni provinciali e comunali che, attualmente sono il frutto di criteri sorpassati.

Per quanto riguarda le province proponiamo che il Governo emani decreti aventi forza di legge per procedere, sulla base delle indicazioni dei comuni e sentite le Regioni, alla totale ristrutturazione delle circoscrizioni, tenuto conto dei seguenti princìpi: ciascuna provincia dovrà corrispondere ad una area geograficamente ed economicamente omogenea; la popolazione di ciascuna provincia non potrà essere inferiore a 200.000 abitanti; il territorio di ciascun comune dovrà essere compreso totalmente nel territorio di una provincia.

Per quanto riguarda i comuni si prevede un riassetto territoriale da parte delle Regioni al fine di modificare le circoscrizioni dei 1.839 comuni italiani con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti che, per l'angustia delle loro dimensioni, non riescono a garantire i servizi minimi necessari alle popolazioni.

A tal fine detti comuni dovranno essere uniti a quelli contigui fino a costituire un nuovo comune con almeno 1.000 abitanti.

Un inciso va aperto con riferimento alle modalità di elezione dei consigli comunali: nella nostra proposta si prevede che il sistema maggioritario a voto limitato si potrà applicare solo ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

2. — Per quanto riguarda le funzioni, il comune rimane l'ente di base cui è affidata la gestione dei servizi pubblici essenziali, mentre la provincia assumerà funzioni di programmazione sociale ed economica, di pianificazione e riequilibrio del territorio e di gestione dei servizi a dimensione supercomunale.

A tal fine la provincia: svilupperà le proposte comunali per l'attuazione dei piani di intervento e di programmazione della Regione, nei modi e nelle forme da questa stabilite; predisporrà un piano regolatore

generale attraverso il quale individuare le caratteristiche e le destinazioni del proprio territorio, nonchè gli obiettivi primari da sviluppare in ogni sua area; gestirà i servizi pubblici di trasporto di interesse provinciale; provvederà alle strade provinciali e realizzerà opere pubbliche interessanti più comuni della provincia.

Tra l'altro la provincia potrà formare, di intesa con altre province, piani territoriali comuni e gestioni anche in forma consortile per le attività che interessino i territori finitimi.

I comuni potranno costituire intese, attraverso cui acquistare beni di comune interesse, gestioni, attraverso cui realizzare un esercizio comune di servizi, e consorzi.

3. — Un titolo a parte del nostro disegno di legge è dedicato ad un nuovo organismo che verrà introdotto nel disegno istituzionale del nostro Paese, senza per questo costituire un ulteriore livello di governo locale. Si intende qui parlare del comune metropolitano.

I problemi che affliggono le aree più densamente popolate ed urbanisticamente più complesse, meritano infatti una soluzione originale che non può trovarsi certo negli schemi del comune o nella provincia singolarmente intesi.

In primo luogo si tratta di individuare i comuni interessati. Noi proponiamo quelli con popolazione superiore ad un milione di abitanti (Milano, Torino, Napoli, Roma).

Nel territorio di tali comuni saranno compresi gli altri comuni che non abbiano con il centro principale soluzione di continuità urbanistica e cioè una fascia di verde agricolo pari ad almeno due chilometri di ampiezza.

Le funzioni dei comuni metropolitani così costituiti saranno molto ampie data la mole di problemi derivante dalle loro stesse caratteristiche. Nell'ambito del proprio territorio, quindi, i comuni metropolitani svolgeranno, oltre quelle proprie dei comuni, anche le funzioni attribuite alle province.

Il mutamento funzionale e territoriale è accompagnato inoltre da sostanziali modifiche alla struttura organica.

Il consiglio comunale si comporrà di 100 membri, più uno ogni 100 mila abitanti oltre il milione, e non sarà più presieduto dal sindaco, ma da un consigliere eletto a scrutinio segreto.

La giunta municipale si comporrà del sindaco e di 21 assessori effettivi.

In seno al consiglio metropolitano potranno poi essere costituite commissioni deliberanti e consultive. Ciò al fine di rendere più agevole il compito del consiglio stesso.

4. — Per quanto concerne il sistema di controllo sugli atti dei comuni e delle province, si propone la creazione di un apposito comitato regionale, composto da sei membri designati dal consiglio regionale, dalle rappresentanze dei comuni e delle province e dal commissario di Governo.

Tale comitato avrà il compito di sottoporre a controllo di merito le deliberazioni riguardanti i bilanci, la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari, i regolamenti, la partecipazione a società pubbliche, i programmi riguardanti l'assetto del territorio.

5. — Infine è prevista una serie di deleghe al Governo per il riordino di tutta la normativa riguardante gli enti locali, con particolare riferimento a: distribuzione di quote delle imposte riscosse nelle varie circoscrizioni, al fine di garantire comuni e province dal lato finanziario; consolidamento dei debiti contratti da comuni e province e da loro consorzi; regolamentazione delle modalità di stipula dei contratti da parte degli enti locali.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

In applicazione dei princìpi contenuti nell'articolo 5 e nel titolo V, parte II, della Costituzione, l'amministrazione locale si ordina territorialmente in comuni e province.

I comuni e le province esercitano il governo delle collettività locali, individuandone il complesso degli interessi, fermi restando i poteri spettanti allo Stato e alle Regioni.

I comuni e le province sono enti autonomi nell'ambito dei princìpi fissati dalla presente legge.

Ai comuni ed alle province spetta la responsabilità di tutte le funzioni esercitate a livello locale al di fuori di quelle riservate alle responsabilità dello Stato o delle Regioni.

Art. 2.

Comuni e province concorrono a determinare le linee generali dello sviluppo sociale ed economico delle collettività rappresentate, disciplinano l'uso del territorio e apprestano i servizi.

Art. 3.

L'amministrazione locale si articola in organi di amministrazione ed in unità di servizi.

Gli organi di amministrazione formano la volontà dell'ente autonomo.

Le unità di servizi rendono operanti le decisioni assunte dalle amministrazioni.

Art. 4.

Le unità di servizi dei comuni e delle province si articolano in unità amministrative e in unità di gestione.

Le unità amministrative sono costituite dall'insieme degli uffici utilizzati in modo organico per l'esercizio delle medesime funzioni o di funzioni omogenee.

Le unità di gestione sono costituite da strutture organicamente preposte alla produzione o erogazione di servizi, di natura sia economica che sociale, operanti con autonomia funzionale nell'ambito degli indirizzi fissati dagli organi di governo.

Art. 5.

Comuni e province si dotano di un proprio statuto che, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'organizzazione interna, il funzionamento ed i rapporti degli organi di amministrazione e delle unità di servizi.

I comuni possono prevedere l'istituzione di organismi di quartiere al fine di una migliore funzionalità dei servizi.

Art. 6.

Possono essere costituite forme di collaborazione tra comuni e tra province per un migliore svolgimento di servizi e funzioni.

I comuni possono avvalersi delle unità operative provinciali.

Art. 7.

Gli atti degli enti locali, esclusi quelli di mera attuazione, devono specificare gli interessi della collettività che hanno indotto gli organi di amministrazione ad adottarli.

Art. 8.

Le fasi del procedimento di formazione degli atti di volontà delle amministrazioni locali sono rese pubbliche nel rispetto delle leggi e dei diritti costituzionali dei cittadini.

TITOLO II

FUNZIONI

Art. 9.

Il comune svolge le seguenti funzioni:

1) impianta e gestisce i servizi pubblici di interesse comunale con particolare riguardo a: trasporto urbano, viabilità, illuminazione pubblica, affissioni, nettezza urbana, fognature, mattatoi, cimiteri, approvvigionamento idrico, fiere e mercati;

2) provvede alla regolamentazione della attività edilizia, alla pianificazione urbanistica, all'edilizia scolastica e residenziale pubblica;

3) provvede al servizio di polizia locale, alla disciplina della circolazione, della segnaletica e del commercio;

4) appresta servizi di igiene, di assistenza sanitaria di base, di beneficienza e di assistenza sociale;

5) promuove attività culturali, sportive e ricreative e gestisce musei e biblioteche;

6) assicura la tutela del patrimonio naturale ed ambientale.

Art. 10.

Per una maggiore efficienza delle loro funzioni i comuni possono costituire intese, gestioni comuni e consorzi.

Mediante intese i comuni possono:

a) acquistare beni di comune interesse;

b) determinare l'utilizzazione comune di uffici o beni appartenenti ad uno solo di essi;

c) disciplinare lo svolgimento di servizi destinati alle rispettive comunità o gestiti da unità di un solo comune.

Mediante gestioni i comuni possono:

a) predisporre ed adottare unitariamente i piani territoriali di loro spettanza;

b) realizzare l'esercizio congiunto di servizi anche attraverso unità di gestione intercomunali.

Mediante i consorzi i comuni possono gestire o istituire unità di servizi intercomunali.

Art. 11.

La provincia è l'ente cui è demandata la programmazione sociale ed economica, la pianificazione ed il riequilibrio del territorio e la gestione dei servizi a dimensione supercomunale.

Art. 12.

La provincia svolge le seguenti funzioni:

1) coordina e sviluppa le proposte dei comuni per l'attuazione dei piani di intervento e di programmazione della Regione, nei modi e nelle forme da questa stabilite;

2) predispone un piano regolatore generale attraverso il quale individuare le caratteristiche e le destinazioni del proprio territorio nonchè gli obiettivi primari da sviluppare in ogni sua area.

Tale piano deve indicare:

a) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili, ai fini dello sviluppo urbanistico, con l'individuazione di bacini territoriali di traffico, autosufficienti ed intercomunicanti;

b) la divisione in zone del territorio, con indicazione di quelle destinate all'espansione dell'aggregato urbano, ed i caratteri e vincoli di zona da osservare nell'edificazione;

c) le aree destinate o da destinare a spazio di uso pubblico;

d) le aree da riservare ad opere ed impianti di interesse pubblico generale;

e) la distribuzione razionale nel territorio dei presìdi scolastici;

f) la localizzazione dei presìdi sanitari;

g) le aree destinate ad insediamenti produttivi di carattere artigianale ed industriale;

h) i bacini irrigui e le fonti di approvvigionamento idrico;

i) le aree suscettibili di valorizzazione turistica;

l) la localizzazione dei presìdi assistenziali e le relative delimitazioni territoriali;

m) la distribuzione sul territorio degli impianti sportivi;

n) i bacini di inquinamento idrico-atmosferico.

3) gestisce i servizi pubblici di trasporto di persone e merci, di interesse provinciale, esercitati con linee tranviarie, metropolitane, filoviarie ed automobilistiche;

4) provvede alla costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade di interesse provinciale;

5) realizza opere pubbliche di interesse provinciale con particolare riguardo alla costruzione, manutenzione ed esercizio di opere dirette all'approvvigionamento di acque potabili e di fonti di energia, di fognature e di impianti per l'illuminazione pubblica e privata, di infrastrutture scolastiche, di impianti per l'incenerimento di rifiuti, interessanti più comuni della provincia;

6) può formare, di intesa con altre province, piani interprovinciali, per ambiti territoriali ricadenti in due o più province, e può addivenire ad intese e gestioni comuni, anche in forma consortile, per le attività ed i servizi che interessino i territori finitimi.

Art. 13.

Quanto indicato all'articolo 9, numeri 1, 2 e 6, ed all'articolo 12 numeri 1 e 2, comporta:

a) l'individuazione degli interessi del territorio;

b) l'assicurazione dell'ordinato sviluppo degli insediamenti e la vigilanza sulle attività dei soggetti, pubblici e privati, la cui attività interessi il territorio e l'ambiente;

c) la dotazione in favore del territorio di impianti, servizi e spazi necessari alle esigenze della collettività;

d) la riqualificazione del territorio, anche sotto il profilo ambientale, e la vigilanza contro l'ulteriore degradazione.

Art. 14.

Quanto previsto dal precedente articolo si applica a tutte le localizzazioni, anche se relative ad impianti ed opere di competenza statale o regionale.

La localizzazione delle infrastrutture e degli impianti produttivi di rilevanza nazionale che modifichino la individuata vocazione delle zone è decisa d'intesa tra gli organi statali interessati, la Regione e le amministrazioni locali.

In mancanza di accordo la localizzazione è decisa con legge della Repubblica.

Il presente articolo non si applica alle opere destinate alla difesa nazionale.

Art. 15.

I comuni e le province esercitano anche le funzioni amministrative loro delegate dalla Regione.

La delega ai comuni può riguardare la totalità o solo alcune categorie di essi, determinate in base alla popolazione o ad altri criteri obiettivi.

La delega può riguardare anche categorie di comuni, individuate a norma del comma precedente, e province.

A comuni e province possono essere altresì delegate funzioni statali delegate alla Regione.

Art. 16.

Nell'organizzazione di servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare, il comune svolge le funzioni affidategli dalla legge.

TITOLO III

IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 17.

Gli statuti delle province e dei comuni disciplinano:

a) l'organizzazione dei consigli;

b) la composizione e le modalità di elezione della giunta e i procedimenti di revoca;

c) le modalità di elezione del sindaco e i procedimenti di revoca;

d) l'organizzazione ed il funzionamento della giunta e degli altri organi collegiali;

e) le competenze dei singoli organi;

f) le forme ed i modi di costituzione delle unità di gestione ed i rapporti di esse con gli organi di amministrazione dei comuni e delle province;

g) i criteri di costituzione degli uffici ed i rapporti di essi con gli organi di amministrazione dei comuni e delle province;

h) le forme ed i modi di partecipazione popolare, anche sotto il profilo della iniziativa e del *referendum* abrogativo sui loro atti;

i) l'eventuale istituzione degli organismi di quartiere e le norme della loro regolamentazione;

l) le forme ed i modi con cui comuni e province, singolarmente o congiuntamente, possono partecipare all'esercizio di funzioni spettanti alle province.

Art. 18.

Lo statuto dei comuni e delle province è adottato a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Art. 19.

Sono competenze necessarie dei consigli:

a) la deliberazione dello statuto e sue modifiche, gli eventuali regolamenti e la pianta del personale;

b) la deliberazione dei piani e programmi e delle direttive di attuazione;

c) l'approvazione del bilancio, gli storni da capitolo a capitolo, ed il rendiconto;

d) la deliberazione sui tributi e sulle tariffe previsti per legge;

e) la deliberazione su partecipazioni comunali o provinciali a società, e relativa vigilanza sugli amministratori nominati;

f) la nomina, la designazione e la revoca degli amministratori delle unità di gestione o degli enti che siano di competenza della provincia o del comune;

g) la deliberazione sulle forme di collaborazione che possono essere costituite con altri comuni o province;

h) la deliberazione sulle spese che impegnino il bilancio anche per esercizi successivi.

Le attività previste alla lettera *f*) del presente articolo avvengono tramite voto palese.

Art. 20.

Il sindaco è ufficiale del Governo nel comune. In tale veste svolge i compiti che, nell'interesse della pubblica sicurezza, della sanità e dell'igiene pubblica, gli sono attribuiti da leggi o regolamenti dello Stato.

In tale qualità adotta altresì i provvedimenti urgenti per prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, la sanità, l'igiene e la sicurezza pubblica.

TITOLO IV

I COMUNI METROPOLITANI

Art. 21.

I comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti possono essere costituiti in comuni metropolitani con legge regionale, sentito il consiglio provinciale ed i consigli comunali interessati.

Nel territorio del comune metropolitano devono essere compresi i territori di quei comuni, eventualmente esistenti, che non abbiano con il comune principale soluzione di continuità urbanistica.

Si intende per soluzione di continuità urbanistica l'esistenza, tra i nuclei abitati dei comuni interessati, di una fascia di verde

agricolo di ampiezza pari ad almeno due chilometri.

La legge regionale di cui al primo comma provvede altresì alla soppressione dei comuni eventualmente assorbiti dal comune metropolitano.

Art. 22.

Gli organi del comune metropolitano sono: il consiglio metropolitano, il presidente del consiglio metropolitano, la giunta municipale, il sindaco.

Art. 23.

Il consiglio metropolitano si compone di 100 membri più uno ogni 100 mila abitanti oltre il milione.

La giunta municipale del comune metropolitano si compone del sindaco, che la presiede, e di 21 assessori effettivi e 7 supplenti.

Art. 24.

Il consiglio metropolitano elegge nel suo seno il presidente, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica e deve aver luogo nella prima adunanza del consiglio, prima dell'elezione del sindaco e della giunta municipale.

Fino all'elezione del presidente, il consiglio metropolitano è presieduto dal consigliere anziano.

Se, dopo due votazioni, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad ulteriore votazione, al termine della quale è proclamato presidente del consiglio metropolitano, chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Art. 25.

La carica di presidente del consiglio metropolitano è incompatibile con quella di sindaco.

Il presidente del consiglio metropolitano rimane in carica per la durata del consiglio che lo ha eletto.

Art. 26.

Il presidente del consiglio metropolitano decade dalla sua carica nei seguenti casi:

1) se decade dalla carica di consigliere;
2) per dimissioni;
3) per revoca.

Art. 27.

Il consiglio metropolitano può revocare il suo presidente dalla carica mediante deliberazione adottata con maggioranza assoluta dei componenti il consiglio e a votazione segreta.

A seguito di definizione del procedimento di cui al comma precedente, le funzioni di presidente del consiglio metropolitano sono assunte dal consigliere anziano, il quale convoca il consiglio entro quindici giorni per procedere all'elezione del nuovo presidente.

Art. 28.

Al presidente del consiglio metropolitano è assegnata un'indennità di carica mensile pari a due terzi di quella assegnata al sindaco.

Art. 29.

Nei comuni metropolitani possono essere istituite, nell'ambito del consiglio metropolitano e con voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, una o più commissioni deliberanti che rimangono in carica per la durata del consiglio che ne ha deliberato l'istituzione.

L'istituzione ed il funzionamento delle commissioni suddette sono disciplinati da apposito regolamento deliberato dal consiglio metropolitano in armonia con le disposizioni di cui agli articoli 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della presente legge.

Art. 30.

Le commissioni istituite devono risultare composte in maniera proporzionale alla consistenza numerica di ciascun gruppo in consiglio metropolitano.

Art. 31.

Ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle commissioni deliberanti istituite. Della designazione deve essere data immediata comunicazione al presidente del consiglio metropolitano.

Art. 32.

Nella prima seduta, con la presidenza del commissario anziano, ogni commissione deliberante elegge nel suo ambito un presidente, un vice presidente ed un segretario.

Art. 33.

Ogni gruppo può sostituire i propri rappresentanti in seno ad una commissione previo parere favorevole del presidente della commissione stessa.

Art. 34.

Le commissioni istituite sono investite del potere di deliberazione sulle materie delegate dal consiglio metropolitano con il voto unanime dei suoi componenti.

Le commissioni non possono deliberare su materie attinenti al bilancio, all'applicazione dei tributi, alla locazione, conduzione ed alienazione di immobili, ai piani regolatori edilizi, all'ordinamento di uffici e servizi ed ai regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale.

Il presidente del consiglio metropolitano da notizia all'assemblea delle deliberazioni effettuate dalle commissioni.

Tali deliberazioni divengono a tutti gli effetti atti del comune metropolitano se entro 15 giorni dal ricevimento il consiglio metropolitano non le rinvia con osservazioni alla commissione deliberante.

Qualora quest'ultima confermi la delibera, il consiglio metropolitano decide in via definitiva.

Art. 35.

Con voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti una commissione può rimettere la decisione al consiglio metropolitano; in tal caso il consiglio metropolitano decide in via definitiva.

Art. 36.

Nei comuni metropolitani può essere istituita, a seguito di deliberazione del consiglio metropolitano, con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, una commissione consultiva del consiglio stesso e della giunta municipale con competenza su questioni che rientrino nell'ambito della politica economica, finanziaria, sociale e del lavoro, composta da 15 esperti nelle materie suddette.

Art. 37.

La commissione consultiva fornisce, a seguito di richiesta del consiglio metropolitano o della giunta municipale, pareri su ogni questione che entri nell'ambito della sua competenza.

Art. 38.

L'istituzione ed il funzionamento della commissione consultiva sono disciplinati da apposito regolamento deliberato dal consiglio metropolitano.

Art. 39.

Nell'ambito del proprio territorio i comuni metropolitani svolgono, oltre a quelle proprie dei comuni, le medesime funzioni attri-

buite alle province, con l'esclusione di quelle indicate al numero 1 dell'articolo 12 della presente legge.

Oltre quanto stabilito dal presente titolo, ai comuni metropolitani si applica, ove possibile, la medesima normativa prevista per i comuni.

TITOLO V

IL TERRITORIO

Art. 40.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi forza di legge per procedere, sulla base delle indicazioni dei comuni e sentite le Regioni, alla ristrutturazione delle circoscrizioni provinciali, tenuto conto dei seguenti princìpi:

a) le province devono corrispondere ad aree geograficamente, socialmente ed economicamente omogenee;

b) la popolazione di ciascuna provincia non può essere inferiore a 200.000 abitanti;

c) il territorio di ciascun comune deve essere compreso nell'ambito di una singola provincia.

Art. 41.

Le Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad emanare proprie leggi per il riassetto territoriale dei comuni compresi nel proprio territorio.

A tal fine i comuni aventi popolazione inferiore a 1.000 abitanti sono uniti a quelli contigui fino a costituire un nuovo comune con popolazione superiore a detta cifra.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Art. 42.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni provvedono alla

soppressione delle comunità montane e dei comprensori eventualmente costituiti.

Le Regioni provvedono altresì ad attribuire a province e comuni, secondo le singole competenze, le funzioni già demandate agli organismi di cui al comma precedente.

TITOLO VI

I CONTROLLI

Art. 43.

Ciascuna Regione provvede, con decreto del presidente della giunta regionale, alla nomina di un comitato di controllo sugli atti delle province e dei comuni.

Art. 44.

Il comitato regionale di controllo è composto:

a) da tre membri effettivi e da tre supplenti, scelti dal consiglio regionale tra gli iscritti nelle liste elettorali della Regione che siano in possesso di diploma di laurea;

b) da due membri effettivi e da due supplenti, esperti nelle materie giuridiche o economico-finanziarie, designati, tra gli elettori della Regione, dalle rappresentanze nazionali dei comuni e delle province;

c) da un membro effettivo e da un supplente, designati dal commissario di Governo tra gli impiegati civili dello Stato residenti nella Regione che abbiano la qualifica non inferiore a primo dirigente.

Art. 45.

Il presidente del comitato regionale di controllo è eletto dal comitato stesso tra i membri di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente.

Il segretario del comitato regionale di controllo è scelto tra i dipendenti della Regione.

Art. 46.

Il comitato regionale di controllo cessa dalle funzioni insieme con il consiglio regionale e viene rinnovato insieme a questo.

Art. 47.

Le modalità di elezione dei membri del comitato di controllo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 44 sono stabilite con legge regionale.

La legge regionale garantisce la rappresentanza delle minoranze e regola altresì i casi di dimissioni, decadenza e revoca dei membri del comitato.

La legge regionale disciplina il funzionamento del comitato e le forme di pubblicità degli atti.

Art. 48.

Il comitato regionale controlla le deliberazioni provinciali e comunali adottate dai consigli e dalle giunte.

A tal fine ogni deliberazione deve essere inviata al Comitato regionale di controllo entro 10 giorni dalla sua adozione.

In caso di mancato invio al comitato di controllo, le deliberaizoni si considerano decadute.

Art. 49.

Le deliberazioni di cui all'articolo precedente, non soggette a controllo di merito, divengono esecutive qualora il comitato di controllo non ne pronunci l'annullamento entro 15 giorni dal ricevimento.

L'ordinanza di annullamento del comitato di controllo deve indicare le norme violate.

Art. 50.

Qualora il comitato di controllo richieda elementi integrativi all'ente deliberante, il termine di cui all'articolo precedente è interrotto.

Art. 51.

Il controllo di merito interessa le seguenti deliberazioni comunali e provinciali:

a) bilanci di previsione ed eventuali variazioni, conti consuntivi, contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari, contratti relativi a più esercizi finanziari;

b) i regolamenti comunali e provinciali;

c) i negozi giuridici relativi a diritti immobiliari;

d) la partecipazione a società pubbliche;

e) i programmi riguardanti l'assetto del territorio.

Art. 52.

Qualora il comitato di controllo, entro 20 giorni dal ricevimento, non inviti l'ente deliberante a riesaminare le deliberazioni di cui all'articolo precedente, queste ultime divengono esecutive a tutti gli effetti.

L'eventuale ordinanza di riesame delle deliberazioni deve essere specificamente motivata.

L'ente può confermare, a maggioranza assoluta, la sua deliberazione; in tal caso questa ultima diviene esecutiva.

Il termine di cui al primo comma del presente articolo può essere interrotto qualora il comitato di controllo chieda elementi integrativi di giudizio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 53.

Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare decreti aventi forza di legge per provvedere in conformità delle disposizioni di cui alla presente legge:

a) a garantire agli enti locali quote delle imposte riscosse nei loro territori, tenuto

conto delle spese necessarie all'espletamento delle funzioni attribuite;

b) al consolidamento dei debiti contratti dai comuni, dalle province e dalle loro aziende e consorzi nei confronti della Cassa depositi e prestiti, nonchè degli altri istituti di credito;

c) alla regolamentazione della stipulazione di contratti da parte di comuni e province;

d) alla revisione della normativa sulla elezione dei consigli comunali e provinciali, prevedendo che il sistema maggioritario a voto limitato si applichi esclusivamente ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

e) al coordinamento delle disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge con quelle in essa contenute.